

2009 - 2014

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2011/0389(COD)

4.12.2012

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione giuridica


sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

(COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD))

Relatore per parere: Jürgen Creutzmann

AD\920030IT.doc PE496.381v02-00

Unita nella diversità



BREVE MOTIVAZIONE

Attraverso la proposta di regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (EIP) la Commissione intende realizzare un quadro più dettagliato sulle revisioni degli EIP, che richiede l'introduzione di alcune modifiche alla direttiva sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Insieme a tali modifiche, alcune disposizioni sono per lo più modificate nell'ambito della fornitura transfrontaliera dei servizi di revisione o del controllo pubblico in generale, che il relatore accoglie con favore.

Il relatore, tuttavia, raccomanda di escludere le revisioni volontarie dall'applicazione delle disposizioni sulla revisione, come previsto attualmente, in quanto la proposta della Commissione comporterebbe un costo maggiore e un onere amministrativo supplementare per le piccole e medie imprese. Inoltre, se da un lato l'ulteriore accesso al capitale può aiutare le imprese di revisione contabile di minori dimensioni a colmare il divario nei confronti delle principali reti internazionali, dall'altro il relatore esprime dubbi sull'eliminazione dei requisiti sulla maggioranza dei diritti di voto detenuta dai revisori legali. Il fatto di consentire a una terza parte di detenere la maggioranza dei diritti di voto nelle imprese di revisione contabile rischia di compromettere l'indipendenza della professione.

Infine, pur non avendo presentato emendamenti a tale proposito, il relatore sollecita a valutare se sia opportuno reintegrare parti del regolamento proposto nella direttiva esistente. A fronte delle differenze relative ai quadri di governo societario, il regolamento potrebbe non essere lo strumento migliore, mentre la direttiva consentirebbe agli Stati membri di adattare le norme al loro quadro giuridico nazionale. Ciò vale in particolare per le disposizioni concernenti il comitato per il controllo interno. Inoltre, anche se i requisiti di revisione dovrebbero probabilmente essere più rigorosi nel caso degli enti di interesse pubblico, in entrambi gli strumenti potrebbero essere armonizzati almeno i requisiti generali in materia di indipendenza.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È importante garantire revisioni legali

(7) È importante garantire revisioni legali

AD\920030IT.doc 3/15 PE496.381v02-00

dei conti di elevata qualità all'interno dell'Unione. Occorre pertanto che tutte le revisioni legali dei conti siano condotte conformemente ai principi di revisione internazionali che rientrano nel Clarity Project adottato dall'International Federation of Accountants (IFAC) nel 2009, nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale dei conti. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre procedure od obblighi nazionali di revisione supplementari solo se essi derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei bilanci annuali o consolidati, nel senso che detti obblighi non rientrano nei principi di revisione internazionali adottati, e solo nel caso gli stessi conferiscano maggiore credibilità e qualità ai bilanci annuali e consolidati e siano nell'interesse generale dell'Unione. Occorre che la Commissione prosegua ad essere coinvolta nel monitoraggio del contenuto e del processo di adozione dei principi di revisione internazionali fissati dall'IFAC.

dei conti di elevata qualità all'interno dell'Unione. Occorre pertanto che tutte le revisioni legali dei conti siano condotte conformemente ai principi di revisione internazionali che rientrano nel Clarity Project adottato dall'International Federation of Accountants (IFAC) nel 2009, nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale dei conti. Gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre procedure od obblighi nazionali di revisione supplementari, a condizione che ciò possa essere consentito solo se essi derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei bilanci annuali o consolidati, nel senso che detti obblighi non rientrano nei principi di revisione internazionali adottati, e solo nel caso gli stessi conferiscano maggiore credibilità e qualità ai bilanci annuali e consolidati e siano nell'interesse generale dell'Unione. Occorre che la Commissione prosegua ad essere coinvolta nel monitoraggio del contenuto e del processo di adozione dei principi di revisione internazionali fissati dall'IFAC.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Alcuni Stati membri hanno sostituito la revisione legale dei conti delle imprese di piccole dimensioni con un esame limitato del loro bilancio. È opportuno consentire agli Stati membri di conservare questa prassi invece di applicare in modo proporzionato i principi di revisione alle imprese di piccole dimensioni.

Emendamento

(14) Alcuni Stati membri hanno sostituito la revisione legale dei conti delle imprese di piccole dimensioni con un esame limitato del loro bilancio. È opportuno consentire agli Stati membri di conservare questa prassi invece di applicare in modo proporzionato i principi di revisione alle imprese di piccole dimensioni. Gli Stati membri sul cui territorio sussiste ancora un obbligo di revisione legale per le piccole imprese dovrebbero valutare la possibilità di sostituirlo con un esame

limitato del loro bilancio.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera dDirettiva 2006/43/CE
Articolo 2 – punto 13 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) i fondi di investimento alternativi (FIA) UE quali definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*****);

Motivazione

soppresso

Tali enti non sono società normali, bensì strumenti di investimento detenuti da banche depositarie (che dovrebbero restare enti di interesse pubblico, ai sensi delle lettere f) ed i)) e non dovrebbero pertanto essere classificati quali enti di interesse pubblico. Inoltre l'interesse pubblico in relazione alle revisioni di tali enti è piuttosto limitato, anche perché essi sono soggetti a una severa normativa nazionale, il che spiega perché il valore aggiunto delle revisioni degli enti di interesse pubblico sia limitato e sproporzionato in relazione ai costi e all'onere amministrativo che esso comporterebbe.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera dDirettiva 2006/43/CE
Articolo 2 – punto 13 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(******);

Motivazione

soppresso

Tali enti non sono società normali, bensì strumenti di investimento detenuti da banche depositarie (che dovrebbero restare enti di interesse pubblico, ai sensi delle lettere f) ed i)) e non dovrebbero pertanto essere classificati quali enti di interesse pubblico. Inoltre l'interesse

AD\920030IT.doc 5/15 PE496.381v02-00

pubblico in relazione alle revisioni di tali enti è piuttosto limitato, anche perché essi sono soggetti a una severa normativa nazionale, il che spiega perché il valore aggiunto delle revisioni degli enti di interesse pubblico sia limitato e sproporzionato in relazione ai costi e all'onere amministrativo che esso comporterebbe.

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto i
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(i) al primo comma, la lettera b) è soppressa;

soppresso

soppresso

Motivazione

Anche se la possibilità di accedere in misura maggiore al capitale ha effetti positivi, occorre che le imprese di revisione contabile, a seguito della natura stessa dei loro compiti, restino indipendenti dalle parti interessati esterne alla professione. Pertanto occorre reintegrare la disposizione relativa alla maggioranza dei diritti di voto.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto iiiDirettiva 2006/43/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

(iii) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri non possono stabilire condizioni supplementari in relazione alle lettere di cui sopra. Agli Stati membri non è consentito esigere che una quota minima del capitale in un'impresa di revisione contabile sia detenuta da

revisori legali o imprese di revisione contabile legale.

Motivazione

Il controllo da parte di terzi dei diritti di voto e degli investimenti nelle imprese di revisione

PE496.381v02-00 6/15 AD\920030IT.doc

potrebbe compromettere l'indipendenza di queste ultime. Pertanto le pertinenti norme in vigore non dovrebbero essere modificate.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2006/43/CE Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 32 stabiliscono le procedure per l'abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri. Tali procedure rispettano gli articoli 11 e 12 della direttiva 2005/36/CE e non vanno al di là degli obblighi enunciati negli articoli 13 e 14 della suddetta direttiva.

Emendamento

1. *Gli Stati membri* di cui all'articolo 32 stabiliscono le procedure per l'abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri. Tali procedure rispettano gli articoli 11 e 12 della direttiva 2005/36/CE e non vanno al di là degli obblighi enunciati negli articoli 13 e 14 della suddetta direttiva.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7Direttiva 2006/43/CE
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

La prova attitudinale è effettuata in una delle lingue *autorizzate dalle disposizioni* sull'impiego delle lingue vigenti nello Stato membro in questione. Essa verte esclusivamente sulla conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro in oggetto, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per le revisioni legali dei conti.

Emendamento

La prova attitudinale è effettuata in una delle lingue *ufficiali dello* Stato membro *ospitante*. Essa verte esclusivamente sulla conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro in oggetto, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per le revisioni legali dei conti.

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 22 – paragrafo 1

AD\920030IT.doc 7/15 PE496.381v02-00

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale e/o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente e qualsiasi titolare di diritti di voto nell'impresa di revisione contabile siano indipendenti dall'ente stesso e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale e/o l'impresa di revisione contabile legale che effettua la revisione legale dei conti di un ente prendano tutte le misure necessarie per far sì che l'indipendenza non sia compromessa da rapporti finanziari, personali, economici, lavorativi o di altra natura coinvolgendo il revisore legale, l'impresa di revisione contabile legale, le sue imprese e reti affiliate, nonché ogni altra persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale.

Motivazione

Anche se i requisiti per le revisioni legali degli enti di interesse pubblico sono più ampi, le norme di base concernenti l'indipendenza devono essere identiche. L'emendamento armonizza pertanto l'articolo sull'indipendenza contenuto nella direttiva con l'articolo corrispondente modificato contenuto nel regolamento EIP.

Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 11 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2006/43/CE Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

(aa) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri provvedono affinché un revisore legale o un'impresa di revisione contabile legale non effettui la revisione legale dei conti se una parte terza obiettiva, equa e informata trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile legale è compromessa. Se l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità,

fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile legale devono adottare salvaguardie volte a ridurre tali rischi. Se, rispetto alle salvaguardie adottate, i rischi sono di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile legale, questi non effettuano la revisione legale dei conti".

Motivazione

Tale modifica è conforme all'emendamento precedente dove sono indicati gli elementi eliminati dal paragrafo 2.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12Direttiva 2006/43/CE
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, per "principi di revisione internazionali" si intendono i principi di revisione internazionali (ISA) e i relativi "Statements" e "Standards" *che rientrano nel Clarity Project definito* dall'International Federation of Accountants (IFAC) *nel 2009*, nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale dei conti.

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 – lettera a – punto ii
Direttiva 2006/43/CE

Testo della Commissione

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera k

(k) i controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e *alle*

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, per "principi di revisione internazionali" si intendono i principi di revisione internazionali (ISA) e i relativi "Statements" e "Standards" adottati e pubblicati dall'International Federation of Accountants (IFAC), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale dei conti e siano disponibili nelle lingue di lavoro dell'Unione europea.

Emendamento

(k) i controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e *alla*

AD\920030IT.doc 9/15 PE496.381v02-00

dimensioni dell'attività dell'impresa di revisione contabile o del revisore legale che è oggetto del controllo.

complessità dell'attività dell'impresa di revisione contabile o del revisore legale *e delle entità* oggetto del controllo.

Motivazione

La formulazione originaria induce a ritenere che le imprese di revisione contabile di maggiori dimensioni necessitino di controlli della qualità più approfonditi. Tuttavia, la dimensione dell'impresa di revisione contabile non deve essere necessariamente determinante. Al contrario, è la dimensione e la complessità delle entità sottoposte a revisione contabile che potrebbero giustificare un controllo della qualità più approfondito, dato che la revisione è più difficile e vi potranno essere maggiori conseguenze in caso di una revisione di bassa qualità.

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 – lettera a – punto iii
Direttiva 2006/43/CE
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione

L'autorità competente di cui all'articolo 32 mette a disposizione delle parti interessate, su richiesta di queste ultime, la relazione di cui alla lettera g) del primo comma. L'autorità competente si accerta che la relazione pubblicata non metta a repentaglio gli interessi commerciali dell'ente sottoposto a revisione oggetto del controllo, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale di quest'ultimo;

Emendamento

Gli Stati membri possono esigere che l'autorità competente di cui all'articolo 32 mette a disposizione delle parti interessate, su richiesta di queste ultime, la relazione di cui alla lettera g) del primo comma. L'autorità competente si accerta che la relazione pubblicata non metta a repentaglio gli interessi commerciali dell'ente sottoposto a revisione oggetto del controllo, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale di quest'ultimo;

Motivazione

Il contenuto delle relazioni di ispezione varia da Stato membro a Stato membro. Alcune relazioni possono contenere informazioni sensibili che non vanno divulgate al pubblico, in tal caso si effettuano relazioni aggregate sul controllo della qualità dell'intera professione di revisore dei conti a livello locale, come disposto al punto (i). Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter adattare la presente disposizione al proprio contesto nazionale.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 15 – lettera b

PE496.381v02-00 10/15 AD\920030IT.doc

Direttiva 2006/43/CE Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'autorità competente può consentire a persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico, a condizione che siano selezionati secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente. *Alle* persone interne alla professione di revisore *non è consentito* di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico.

Emendamento

3. L'autorità competente può consentire a persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico, a condizione che siano selezionati secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente. *Gli Stati membri possono tuttavia consentire ad una minoranza* di persone interne alla professione di revisore di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 15 – lettera dDirettiva 2006/43/CE
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione

L'autorità competente ha diritto ad avviare e svolgere, se necessario, indagini sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile e adottare le misure appropriate. Essa dispone di risorse sufficienti per avviare e svolgere tali indagini.

Emendamento

L'autorità competente ha diritto ad avviare e svolgere, se necessario, indagini sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile e adottare le misure appropriate. Essa dispone di risorse sufficienti per avviare e svolgere tali indagini, risorse che possono assumere la forma di un contributo obbligatorio da parte dei revisori legali e delle imprese di revisione proporzionale alla loro attività di revisione.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 15 – lettera eDirettiva 2006/43/CE
Articolo 32 – paragrafo 6

AD\920030IT.doc 11/15 PE496.381v02-00

IT

Testo della Commissione

(6) *L'autorità* competente è trasparente. La trasparenza richiesta include la pubblicazione dei programmi di lavoro annuali e delle relazioni annuali sull'attività.

Emendamento

(6) *L'attività dell'autorità* competente è trasparente. La trasparenza richiesta include la pubblicazione dei programmi di lavoro annuali e delle relazioni annuali sull'attività.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 16Direttiva 2006/43/CE
Articolo 32 bis (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di cui all'articolo 32 di delegare compiti ad altre autorità o organismi designati dalla legge esclusivamente per quanto riguarda l'abilitazione e l'iscrizione all'albo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile. Qualsiasi compito svolto da altre autorità o organismi è espressamente delegato dall'autorità competente. La delega specifica i compiti delegati e le condizioni alle quali devono essere svolti. Le autorità o gli organismi sono organizzati in modo tale da evitare eventuali conflitti di interessi. L'autorità competente delegante si assume la responsabilità finale per il controllo della conformità alla presente direttiva e alle misure di esecuzione adottate ai sensi della stessa.

Emendamento

Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di cui all'articolo 32 di delegare alcuni compiti ad altre autorità o organismi designati dalla legge. Qualsiasi compito svolto da altre autorità o organismi è espressamente delegato dall'autorità competente. La delega specifica i compiti delegati e le condizioni alle quali devono essere svolti. Le autorità o gli organismi sono organizzati in modo tale da evitare eventuali conflitti di interessi. L'autorità competente delegante si assume la responsabilità finale per il controllo della conformità alla presente direttiva e alle misure di esecuzione adottate ai sensi della stessa.

Motivazione

Al fine di consentire l'istituzione di sistemi di controllo decentrati, già esistenti in alcuni Stati membri, l'autorità competente, pur restando il punto centrale e l'ente responsabile, dovrebbe poter delegare alcuni compiti ad altre autorità e organismi.

Emendamento 18

PE496.381v02-00 12/15 AD\920030IT.doc

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)

Direttiva 2006/43/CE Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

17 bis. All'articolo 37, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono designati dall'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente soggetto a revisione per un incarico iniziale che non dovrà essere inferiore ai tre anni."

Motivazione

Un incarico iniziale di revisione più lungo rafforza l'indipendenza del revisore contabile.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 25Direttiva 2006/43/CE
Articolo 48 bis (nuovo) – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 7, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3 e all'articolo 47, paragrafo 5, per un periodo di *tempo indeterminato* a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

(2) È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 7, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3 e all'articolo 47, paragrafo 5, per un periodo di *cinque anni* a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a

tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Codificazione della direttiva

La presente direttiva è codificata con la direttiva che essa modifica entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

PROCEDURA

Titolo	Modifica della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
Riferimenti	COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 13.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 13.12.2011
Relatore per parere Nomina	Jürgen Creutzmann 14.2.2012
Esame in commissione	8.10.2012
Approvazione	29.11.2012
Esito della votazione finale	+: 42 -: 5 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Antonio Cancian, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Țicău, Henri Weber